



## CODICE DI CONDOTTA

### Regole generali di Condotta nelle relazioni economico-commerciali

- 1) E' fatto divieto di:
  - a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
  - b) distribuire o promettere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
  - c) accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
  - d) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
  - e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
  - f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
  - g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati.
  - h) In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerto o promesso, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo o dono che possa essere o, comunque, apparire connesso con il rapporto di affari con la Società o mirante ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge.
  - i) Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* di GRANDI NAVI VELOCI.
  - j) Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o, comunque, attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, sono sempre autorizzate dal Responsabile della funzione, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti. In ogni caso, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia è opportuno sempre richiedere l'autorizzazione anche da parte dell'Amministratore Delegato.
  - k) Le liberalità di carattere benefico o culturale eccedenti i valori sopra descritti devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali.

### Regole specifiche di Condotta nelle relazioni economico-commerciali

- a) Nessun pagamento può essere effettuato in contanti se non previa autorizzazione scritta della persona cui detto potere è stato conferito nel rispetto delle procedure aziendali;
- b) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri

#### Grandi Navi Veloci S.p.A.

Via Balleydier 7, 16149 Genova - T +39 010 55 091 - F +39 010 55 09 333

Sede legale: Calata Marinai d'Italia, 90133 Palermo

Reg. Imp. di Palermo / R.E.A. n. 268303 - Cod. Fisc. / P. IVA n. 13217910150 - Cap. Soc. € 169.999.988,97 i.v.

[www.gnv.it](http://www.gnv.it)



- e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- c) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
  - d) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al d.lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'ODV deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

### **Regole generali di condotta degli Organi Sociali e dei relativi Dipendenti**

- 1) E' prescritto di:
  - a) assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
  - b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
  - c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
  - d) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla controllante.
- 1) Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
  - a) con riferimento al precedente punto 1 di :
    - i) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle controllate;
    - ii) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e della Società e delle Società da essa controllate;
    - iii) alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio;
    - iv) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
  - b) con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto "a) ii)":
    - i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
    - ii) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
    - iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
    - iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
    - v) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
  - c) con riferimento al precedente punto "a) iii)":



- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di
  - ii) documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
  - iii) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- d) con riferimento al precedente punto "a) iv)":
- i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo